Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 81 del 23 marzo 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 marzo 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 12

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, numero 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1980;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 56 del 30 ottobre 1980 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1981 nonchè il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54 modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale di sei borse di studio dell'ammontare di L. 2.763.990 (duemilionisettecentosessantatremilanovecentonovanta) lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA
(Borse n. 1)
Campi di studio e di ricerca: biostatistica e informatica; epidemiologia

II. — PATOLOGIA NON INFETTIVA
(Borse n. 2)
Campi di studio e di ricerca: biochimica ematologica; patologia del metabolismo; patologia dello sviluppo; patologia molecolare.

III. — BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA
(Borse n. 1)
Campi di studio e di ricerca: biologia cellulare; immunologia

IV. — IGIENE DEL TERRITORIO
(Borse n. 1)
Campi di studio e di ricerca: chimica analitica dell'ambiente; ingegneria sanitaria; microbiologia

V. — RADIAZIONI
(Borse n. 1)
Campi di studio e di ricerca: fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto medesimo, entro il 31 dicembre 1981; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera purchè non congiunta con la cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea, o diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1980, abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1 e, nell'ambito della materia prescelta, per un solo campo di studio e di ricerca.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera non congiunta alla cittadinanza italiana;

4) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, ed il relativo campo di studio e di ricerca per i quali intende concorrere;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965;

6) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del presente bando;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

9) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura nella cui circoscrizione la rappresentanza medesima ha la propria sede.

Nel caso previsto dal precedente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

Qualora il candidato indichi nella domanda più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, verrà ammesso al concorso per il campo che ha indicato per primo.

Nel caso in cui il candidato presenti più domande verrà ammesso al concorso per il campo, tra quelli prescelti con le domande stesse, indicato per primo nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato di laurea, o di diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui al precedente art. 2, lettera *d*);

c) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in dattiloscritto, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi di legge);

d) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso agli studi o ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso.

Gli atti e documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) potranno essere prodotti in carta semplice.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) redatti in lingua straniera, in quanto formati all'estero rispettivamente da autorità e medici stranieri e da valere nello Stato italiano, dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia il certificato medico di cui alla lettera *e*) deve essere rilasciato, nel termine sopra menzionato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 5

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 8) compreso, nell'art. 4 sopra citato;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente art. 5

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte e incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante basista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà rinominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui al precedente art. 7 terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo di studio e di ricerca per il quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione recante, per ciascuna materia, il giudizio sui rispettivi concorrenti e la graduatoria dei concorrenti stessi giudicati meritevoli delle borse.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti:

a) sui titoli di studio;

b) sugli eventuali titoli attestanti l'attività spiegata con particolare riferimento a quelli attinenti alle materie della borsa di studio.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio

b) dall'età.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti

Saranno compresi nelle graduatorie soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio gli aspiranti che siano stati compresi nelle sopradette graduatorie e nell'ordine di queste, limitatamente al numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei al concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Le borse di studio riservate per ciascuna materia che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più votate.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1981, data entro la quale, a pena di decadenza dalla borsa di studio, i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività, presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità ai quali verranno assegnati.

Art. 11.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa.

La frequenza avrà inizio dalla data che verrà all'uopo comunicata;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'inizio dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà trattenuto in proporzione il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 13.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 14.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: Aniasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1981
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 302

Schema esemplificativo della domanda

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 Roma

Il sottoscritto nato a il e residente in (provincia di .) via n. ., cap. ., tel. ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca nell'ambito della materia

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) di essere cittadino .;

2) non essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965 e successive modificazioni;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

Data, . .

Firma

N.B. — La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura nella cui circoscrizione la rappresentanza medesima ha la propria sede.

Nel caso previsto dal precedente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

(1653)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di trentotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, numero 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1980;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 56 del 30 ottobre 1980 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1981 nonchè il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea

o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di trentotto borse di studio dell'ammontare di L. 2.763.990 (duemilionisettecentosessantatremilanovecentonovanta) lorde cadauna, ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I Epidemiologia e biostatistica

(Borse n. 5)

Campi di studio e di ricerca: biostatistica e informatica; epidemiologia

II Malattie batteriche e virali

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca: batteriologia; virologia

III Patologia non infettiva

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca: biochimica ematologica; patologia del metabolismo; patologia dello sviluppo; patologia molecolare.

IV Parassitologia

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: entomologia; protoozoologia

V Veterinaria

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: anatomoistopatologia veterinaria; malattie infettive ed infestive degli animali domestici

VI Biologia cellulare e immunologia

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca: biologia cellulare; immunologia

VII Tecnologie biomediche

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: acquisizione ed elaborazione dati biomediei; metodi e strumentazioni di chimica clinica; metodi e strumentazioni di laboratorio in endocrinologia; strumentazione biomedica.

VIII Farmacologia

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca: farmacologia biochimica; farmacologia cardiovascolare; neurofarmacologia; psicofarmacologia.

IX Chimica del farmaco

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca: chimica farmaceutica e tossicologica

X Alimenti

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca: biochimica degli alimenti; chimica degli alimenti; chimica delle sostanze grasse; chimica dei cereali; igiene degli alimenti; microbiologia degli alimenti.

XI Tossicologia

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca: biochimica tossicologica; elementi e contaminanti oligodinamici; mutagenesi e cancerogenesi; pesticidi; sostanze e materiali di interesse sanitario; tossicologia generale.

XII Igiene del territorio

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca: chimica analitica dell'ambiente; ingegneria sanitaria; microbiologia

XIII Radiazioni

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca: fisica delle radiazioni e protezione delle radiazioni

XIV Igiene del lavoro

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca: fisiopatologia del lavoro; inquinamenti e parametri ambientali; metodologie analitiche

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto medesimo, entro il 31 dicembre 1981; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1980 abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1 e, nell'ambito della materia prescelta, per un solo campo di studio e di ricerca.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, ed il relativo campo di studio e di ricerca per i quali intende concorrere;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Qualora il candidato indichi nella domanda più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, verrà ammesso al concorso per il campo che ha indicato per primo.

Nel caso in cui il candidato presenti più domande verrà ammesso al concorso per il campo, tra quelli prescelti con le domande stesse, indicato per primo nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo conseguimento;

b) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in dattiloscritto, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi di legge);

c) ogni altro atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

Gli atti e i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)*, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 9) compreso, nell'art. 4 sopra citato;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda il certificato di laurea di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui al precedente art. 7 terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo di studio e di ricerca per il quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione recante, per ciascuna materia, il giudizio sui rispettivi concorrenti e la graduatoria dei concorrenti stessi giudicati meritevoli delle borse.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti:

a) sui titoli di studio;

b) sugli eventuali titoli attestanti l'attività spiegata con particolare riferimento a quelli attinenti alle materie oggetto della borsa di studio.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti. Saranno compresi nelle graduatorie soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio gli aspiranti che siano stati compresi nelle sopradette graduatorie e, nell'ordine di queste, limitatamente al numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo servizio.

I documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Le borse di studio riservate per ciascuna materia che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1981, data entro la quale, a pena di decadenza dalla borsa di studio, i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività, presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità ai quali verranno assegnati.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa.

La frequenza avrà inizio dalla data che verrà all'uopo comunicata;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'inizio dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, verrà rispettivamente trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dallo esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1981
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 303

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. ., c.a.p. ., tel. ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca nell'ambito della materia

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965 e successive modificazioni;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

Data, ...

Firma

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(1654)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studi universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1980;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 56 del 30 ottobre 1980 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1981 nonchè il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche di cinque borse di studio dell'ammontare di L. 1.920.900 (unmilionenovecentoventimilanovecento) lorde cadauna, ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I Epidemiologia e biostatistica

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: biostatistica e informatica; epidemiologia

II Biologia cellulare e immunologia

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: biologia cellulare; immunologia

III Farmacologia

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: farmacologia biochimica; farmacologia cardiovascolare; neurofarmacologia; psicofarmacologia.

IV Tossicologia

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: biochimica tossicologica; elementi e contaminanti oligodinamici; mutagenesi e cancerogenesi; pesticidi; sostanze e materiali di interesse sanitario; tossicologia generale.

V Radiazioni

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: fisica delle radiazioni e protezione delle radiazioni

Le dette borse di studio hanno per scopi il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto medesimo, entro il 31 dicembre 1981; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) iscrizione ad un corso di studi universitari, in materie scientifiche o tecniche, attinente all'oggetto delle borse di studio, a condizione che il candidato abbia superato durante il suddetto corso almeno un esame;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1980 abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1 e, nell'ambito della materia prescelta, per un solo campo di studio e di ricerca.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, ed il relativo campo di studio e di ricerca per i quali intende concorrere;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Qualora il candidato indichi nella domanda più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, verrà ammesso al concorso per il campo che ha indicato per primo.

Nel caso in cui il candidato presenti più domande verrà ammesso al concorso per il campo, tra quelli prescelti con le domande stesse, indicato per primo nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato di frequenza di un corso di studi universitari in materie scientifiche o tecniche attinente all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza di detto corso;

b) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in dattiloscritto, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi di legge);

c) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

Gli atti e i documenti di cui alle lettere *a*) e *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 9) compreso, nell'art. 4 sopra citato;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui al precedente art. 7 terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente **già da loro acquisita** nel campo **di studio e di** ricerca per il quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione recante, per ciascuna materia, il giudizio sui rispettivi concorrenti e la graduatoria dei concorrenti stessi giudicati meritevoli delle borse.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti:

a) sui titoli di studio;

b) sugli eventuali titoli attestanti l'attività spiegata con particolare riferimento a quelli attinenti alle materie oggetto della borsa di studio.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti. Saranno compresi nelle graduatorie soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio gli aspiranti che siano stati compresi nelle sopradette graduatorie e, nell'ordine di queste, limitatamente al numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Le borse di studio riservate per ciascuna meteria che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1981, data entro la quale, a pena di decadenza dalla borsa di studio, i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività, presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità ai quali verranno assegnati.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa.

La frequenza avrà inizio dalla data che verrà all'uopo comunicata;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'inizio dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà rispettivamente trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate s considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1981
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 300

Schema esemplificativo della domanda

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto nato a . (provincia di .) il . e residente in (provincia di .) via n. . ., c.a.p. ., tel. ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca nell'ambito della materia

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965 e successive modificazioni;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: .

Data,

Firma

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(1655)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di nove borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1980;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 56 del 30 ottobre 1980 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1981 nonchè il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di

titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54 modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche di nove borse di studio dell'ammontare di L. 1.920.900 (unmilionenovecentoventimilanovecento) lorde cadauna, ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I MALATTIE BATTERICHE E VIRALI

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: batteriologia, virologia

II PATOLOGIA NON INFETTIVA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: biochimica ematologia; patologia del metabolismo; patologia dello sviluppo; patologia molecolare.

III PARASSITOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: entomologia; protozoologia

IV ALIMENTI

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: biochimica degli alimenti; chimica degli alimenti; chimica delle sostanze grasse; chimica dei cereali; igiene degli alimenti; microbiologia degli alimenti.

V TOSSICOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca: biochimica tossicologica; elementi e contaminanti oligodinamici; mutagenesi e cancerogenesi; pesticidi; sostanze e materiali di interesse sanitario; tossicologia generale.

VI IGIENE DEL TERRITORIO

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca: chimica analitica dell'ambiente; ingegneria sanitaria; microbiologia

VII RADIAZIONI

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca: fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento o il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto medesimo, entro il 31 dicembre 1981; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo di studio di secondo grado, in materie scientifiche o tecniche, attinente all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1980, abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1 e, nell'ambito della materia prescelta, per un solo campo di studio e di ricerca.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, ed il relativo campo di studio e di ricerca per i quali intende concorrere;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Qualora il candidato indichi nella domanda più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, verrà ammesso al concorso per il campo che ha indicato per primo.

Nel caso in cui il candidato presenti più domande verrà ammesso al concorso per il campo, tra quelli prescelti con le domande stesse, indicato per primo nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 del presente bando con l'indicazione del voto riportato nonchè della data di conseguimento del titolo stesso. I certificati di cui sopra rilasciati in base alle precedenti disposizioni saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie d'esame;

b) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in dattiloscritto, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi di legge);

c) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

Gli atti e i documenti di cui alle lettere *a*) e *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 9) compreso, nell'art. 4 sopra citato;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato dal Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui al precedente art. 7 terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo di studio e di ricerca per il quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione recante, per ciascuna materia, il giudizio sui rispettivi concorrenti e la graduatoria dei concorrenti stessi giudicati meritevoli delle borse.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti:

a) sui titoli di studio;

b) sugli eventuali titoli attestanti l'attività spiegata con particolare riferimento a quelli attinenti alle materie oggetto della borsa di studio.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti. Saranno compresi nelle graduatorie soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio gli aspiranti che siano stati compresi nelle sopradette graduatorie e, nell'ordine di queste, limitatamente al numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Le borse di studio riservate per ciascuna materia che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1981, data entro la quale, a pena di decadenza dalla borsa di studio, i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività, presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità ai quali verranno assegnati.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data che sarà stabilità;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa.

La frequenza avrà inizio dalla data che verrà all'uopo comunicata;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'inizio dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà rispettivamente trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 301

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. ., c.a.p. . tel. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di nove borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca nell'ambito della materia

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965 e successive modificazioni;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

Data, ...

Firma .

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(1656)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651049/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.